



**CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE
FUNZIONI PER LA VIGILANZA DEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO E
SULLE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE PER I COMUNI ADERENTI**

*La data di sottoscrizione è quella apposta dalla firma digitale dei soggetti
sottoscrittori.*

TRA

LA COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO Rappresentata dal
Presidente pro tempore Sig. Marco Ghitti (C.F. Ente 80018850174), il quale
interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale
rappresentante della Comunità Montana, autorizzato in forza della deliberazione
assembleare n. 6 del 29/07/2019;

e il Comune di

.....

Rappresentato dal Sindaco pro tempore XXXXXXXXXXXX - (C.F. Ente
XXXXXXXXXXXXXXXXXX), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in
proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio
Comunale n. XX del XX/XX/XXXX;

PREMESSO

Visto:

- la legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità Montane della Lombardia, disciplina delle Unioni di Comuni Lombardo e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali), e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 28 c. 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che stabilisce: *"L'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi conferite dalla Regione spetta alle comunità montane. Spetta, altresì, alle comunità montane l'esercizio di ogni altra funzione ad esse conferita dai comuni, dalla provincia e dalla regione"*;
- l'art. 9, comma 3 della L.R. 19/2008 che stabilisce che le comunità montane, oltre alle funzioni conferite dalla legge, possano gestire in forma associata funzioni e servizi delegati dai comuni; è stabilito che in tal caso ogni servizio o funzione gestito in forma associata dalla comunità montana sia regolato da apposita convenzione che ne determina le modalità e



condizioni di svolgimento, l'imputazione delle relative spese, incluse quelle riferibili all'organizzazione, nonché gli obblighi reciproci degli enti;

- l'art. 16 che stabilisce che i comuni possano esercitare le funzioni e gestire i servizi in modo coordinato mediante la comunità montana;
- l'art. 17, comma 2, della L.R. 19/2008 che per i comuni montani indica quale ambito di riferimento la zona omogenea della comunità montana;

Considerato che ai sensi dell'art.30 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti locali possono stipulare fra loro apposite convenzioni;

Ritenuto, pertanto, al fine di ottenere un dimensionamento territoriale ottimale con conseguenti economie di spesa e un servizio più efficiente per i cittadini, di doversi associare nella gestione diretta delle funzioni definendo i termini della cooperazione e della collaborazione reciproca;

Ritenuto altresì che l'esercizio in forma associata attraverso la Comunità Montana del Sebino Bresciano delle funzioni di cui trattasi rappresenta per i Comuni facenti parte della stessa e per i Comuni limitrofi che aderiscono alle gestioni associate, senz'altro una valida soluzione, in quanto destinata a garantire una migliore qualità del servizio ed un contenimento dei relativi costi, in linea con i principi di efficacia ed efficienza amministrativa;

Considerato che:

- l'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Maggio 2001, n. 311, "Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza..." ha introdotto novità concernenti i procedimenti per i locali di pubblico spettacolo, prevedendo la possibilità di avvalersi, oltre che dalla Commissione Provinciale già prevista dall'art. 141 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., di una Commissione Comunale di Vigilanza da istituirsi ai sensi dell'art. 141-bis;
- l'art. 141-bis consente che le funzioni della Commissione di Vigilanza possono essere svolte dai comuni anche in forma associata;
- che dette funzioni possono essere ricondotte ad attività amministrative inerenti impianti produttivi di beni e di servizi ovvero nell'ambito di funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive;
- ai fini della costituzione della Commissione Comunale di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo in forma associata è necessario procedere alla stipula di apposita Convenzione, ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;
- i Comuni di Pisogne, Zone, Marone, Sale Marasino, Sulzano, Monte Isola, Iseo, Monticelli, Ome, Provaglio d'Iseo e Corte Franca esprimono la volontà di istituire in forma associata la Commissione Comunale di



Vigilanza di cui all'art. 141-bis del T.U.L.P.S. approvando la presente Convenzione e delegando la Comunità Montana del Sebino Bresciano quale Ente capofila;

Visto la nota inviata dalla Prefettura di Brescia in data 20.04.2021, prot.n. 0029537 avente ad oggetto: "Costituzione Commissioni Comunali di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo";

Visto la nota inviata dalla Comunità Montana in data 14.05.2021, prot.n. 0002313, ai Comuni con la proposta di costituzione in forma associata della Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;

Visto le note pervenute da parte dei Comuni di adesione alla proposta per la costituzione in forma associata della Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;

Ritenuto di procedere con la costituzione e la gestione in forma associata della "Commissione sovracomunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo" presso la Comunità Montana del Sebino Bresciano, con la stipula di apposita convenzione, ai sensi dell'art.30 del D. Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;

Vista la Legge Regionale 27 giugno 2008, n.19;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Tra gli Enti intervenuti, come sopra rappresentati

SI CONVIENE E STIPULA

Art. 1 – Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione in ordine alla motivazione.

Art. 2 – Oggetto

I Comuni di Pisogne, Zone, Marone, Sale Marasino, Sulzano, Monte Isola, Iseo, Monticelli Brusati, Ome, Corte Franca e Provaglio d'Iseo con la sottoscrizione del presente atto, convengono di gestire in forma associata mediante delega alla Comunità Montana del Sebino Bresciano, che accetta, la costituzione della Commissione sovracomunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 141-bis del Regolamento di esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio Decreto 6



maggio 1940, n. 635, così come modificato dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 e s.m.i.

Art. 3 - Finalità

Il funzionamento della Commissione sovracomunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è regolamentato dal documento allegato con la lettera (A) che disciplina i criteri e le procedure per la gestione in forma associata delle funzioni per la vigilanza dei locali di pubblico spettacolo e sulle manifestazioni pubbliche.

La Commissione Sovracomunale di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo è uno strumento che opera a garanzia dell'incolumità e della sicurezza delle persone nei luoghi di spettacolo e trattenimento.

L'istituzione della Commissione a livello locale è un'opportunità atta ad uniformare ed ampliare il raggio di intervento della pubblica amministrazione in realtà territoriali omogenee inserite quotidianamente nel contesto che amministra e, di conseguenza, possa decidere avendo una più diretta conoscenza delle problematiche locali.

Art. 4 - Ambito territoriale di competenza e sue variazioni

Per la gestione in forma associata delle funzioni per la vigilanza dei locali di pubblico spettacolo e sulle manifestazioni pubbliche è individuato un ufficio comune presso la sede della Comunità Montana del Sebino Bresciano.

L'attuale ambito territoriale di riferimento riguarda i Comuni di Pisogne, Zone, Marone, Sale Marasino, Monte Isola, Sulzano, Iseo, Monticelli Brusati, Ome, Corte Franca e Provaglio d'Iseo, ma potrà variare in dipendenza dell'adesione di altri Comuni limitrofi.

Art. 5 - Ente coordinatore

I Comuni di Pisogne, Zone, Marone, Sale Marasino, Monte Isola, Sulzano, Iseo, Monticelli Brusati, Ome, Corte Franca e Provaglio d'Iseo conferiscono ai sensi del D. Lgs 18.8.2000 n. 267, art. 30, alla Comunità Montana del Sebino Bresciano le funzioni di Ente delegato e soggetto coordinatore.

Le funzioni amministrative sono esercitate con uniformità di procedure, direttamente dagli uffici amministrativi e/o Sportello Unico per le attività Produttive della Comunità Montana del Sebino Bresciano e di ogni singolo comune.

Art. 6 - Oneri finanziari

Le spese di funzionamento della Commissione sono a totale ed esclusivo carico di chi ne richiede l'intervento, compreso il costo effettivo sostenuto per i tecnici esperti.



La somma dovuta a titolo di diritti, differenziata a seconda della tipologia di intervento della Commissione (Tariffario), è stabilita con Regolamento e approvata con deliberazione della Giunta Comunale.

Qualora il richiedente sia un Comune sottoscrittore della Convenzione il costo del Tariffario viene decurtato del 50%, mentre il costo effettivo sostenuto per i tecnici esperti deve essere corrisposto per l'intero.

Art. 7 - Risorse umane

Per la gestione associata delle funzioni per la vigilanza dei locali di pubblico spettacolo e sulle manifestazioni pubbliche la Comunità Montana provvederà ad individuare i soggetti tecnici qualificati per la composizione della Commissione.

Per la gestione amministrativa e contabile del servizio ci si avvale del personale interno della Comunità Montana.

Art. 8 - Funzionamento

La commissione di vigilanza è un organo prettamente tecnico a collegio perfetto, il parere di merito è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento e il parere di tutti i componenti.

Essa assolve ai compiti previsti dall'art.80 del TULPS indicati nell'allegato A.

Art. 9 - Durata

La presente convenzione ha durata di anni 5 (cinque) e potrà essere rinnovata per uguale periodo previa formale deliberazione degli enti aderenti.

Art. 10 - Recesso

Ciascuno degli Enti associati può esercitare, prima della naturale scadenza, qualora consentito dalla normativa vigente, il diritto di recesso unilaterale, mediante adozione di apposita deliberazione del Consiglio Comunale e formale comunicazione alla Comunità Montana del Sebino, da trasmettere almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare.

Il recesso è operativo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione, fatti salvi i rapporti per i quali esistono obbligazioni giuridicamente vincolanti, già perfezionate, per i quali il recesso potrà essere operativo solo alla scadenza contrattuale.

Art. 11 – Disposizioni di rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte ed alla vigente normativa.



Art. 12 – Modifiche ed integrazioni

La presente Convenzione può essere oggetto di modifica e/o integrazione in corso di validità con le stesse modalità di approvazione.

Art. 13 – Esenzione per bollo e registrazione

Il presente atto sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale

IL PRESIDENTE DELLA COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO Marco Ghitti

IL SINDACO DEL COMUNE DI PISOONE Federico Laini

IL SINDACO DEL COMUNE DI ZONE Marco Antonio Zatti

IL SINDACO DEL COMUNE DI MARONE Alessio Rinaldi

IL SINDACO DEL COMUNE DI SALE MARASINO Marisa Zanotti

IL SINDACO DEL COMUNE DI SULZANO Paola Pezzotti

IL SINDACO DEL COMUNE DI MONTE ISOLA Fiorello Turla

IL SINDACO DEL COMUNE DI ISEO Marco Ghitti

IL SINDACO DEL COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI Paolo Musatti

IL SINDACO DEL COMUNE DI OME Alberto Vanoglio

IL SINDACO DEL COMUNE DI CORTE FRANCA Anna Becchetti

IL SINDACO DEL COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO Ezio Simonini